

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ

Operazione 3.2.01 **ex misura 133**



Cosa finanzia



Programmi d'informazione e promozione finalizzati a migliorare la conoscenza sull'esistenza e sulle caratteristiche dei **prodotti di qualità** riconosciuti a livello comunitario o nazionale.

In particolare vengono finanziate le seguenti azioni:

- azioni d'informazione sui processi produttivi e le proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche delle produzioni di qualità;
- azioni promozionali mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni ed eventi;
- azioni promozionali a carattere pubblicitario.

Beneficiari



Associazioni di produttori che raggruppano/aggregano operatori che partecipano attivamente ai regimi di qualità previsti nell'Operazione 3.1.01 (vd. pag. 46).

Sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali.

Condizioni di ammissibilità



Sono ammissibili solo attività d'informazione e promozione realizzate nel mercato interno (Unione Europea), relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità previsto dall'Operazione 3.1.01.

Le azioni proposte devono seguire quanto previsto dalla normativa comunitaria,

nazionale e regionale relativa ai prodotti in questione e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della promozione dei prodotti agricoli.

Le attività d'informazione e promozione non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine che può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale. Non sono ammissibili:

- le attività di informazione e promozione che beneficino di altri aiuti previsti da normative comunitarie e nazionali;
- iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico:
 - azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati membri;
 - iniziative e azioni pubblicitarie riguardanti i prodotti e la marca di una o determinate imprese.

Non è concesso alcun finanziamento per azioni d'informazione e promozione riguardanti marchi commerciali.

Contributo



Il sostegno, dato in forma di conto capitale (vd. Glossario), è pari al **70%** della spesa ammessa a contributo. Nel caso di azioni di pubblicità il contributo è invece pari al **50%** della spesa ammessa a contributo.

FAQ



1. Il sostegno deve essere richiesto in concomitanza di domande di contributo relative all'Operazione 3.1.01? No. Il sostegno può essere richiesto per azioni di informazione e promozione riferite ai prodotti dei regimi di qualità previsti nell'Operazione 3.1.01. indipendentemente dalla presenza di domande di contributo relative all'Operazione 3.1.01

2. I costi sostenuti per l'elaborazione dell'immagine coordinata del prodotto di qualità sono ammissibili? Questa tipologia di costi è ammissibile purché risulti funzionale ad un'azione e/o campagna di informazione e/o promozione del prodotto.

3. Posso richiedere il sostegno a questa Operazione se i miei prodotti sono già stati riconosciuti nei regimi di qualità? Sì. Si può richiedere il sostegno a questa Operazione a condizione che i prodotti siano già stati riconosciuti nei regimi di qualità previsti

nell'Operazione 3.1.01.

4. In base a quali criteri di selezione verranno valutate le domande presentate?

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- regime di qualità;
- qualità del progetto;
- livello di aggregazione.